

Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 46

(Politiche per le persone con disabilità)

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), e dall'ulteriore normativa regionale di settore, promuove politiche atte a rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità, a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di situazioni di disabilità, a garantire l'inclusione sociale, lavorativa, l'autodeterminazione, l'autonomia, la protezione e la cura delle persone con disabilità, con particolare riguardo verso le condizioni delle persone con disabilità gravi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, oltre a quanto già previsto dalla normativa di settore, la Regione:

- a)** sostiene le famiglie che hanno al proprio interno persone disabili, anche promuovendo forme di auto-mutuo aiuto;
- b)** promuove misure alternative al ricovero in strutture e servizi di sollievo, soluzioni abitative autonome e forme di residenzialità per le persone disabili gravi prive del sostegno familiare;
- c)** assicura l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi per migliorare la mobilità delle persone disabili, anche affette da gravi menomazioni fisiche o sensoriali;
- d)** favorisce, in collaborazione con il sistema scolastico e universitario, la formazione indirizzata a progettare e realizzare abitazioni, uffici e luoghi di lavoro accessibili;
- e)** promuove la diffusione delle informazioni sui problemi connessi alla disabilità e alla vita di relazione delle persone disabili.